



POOL INQUINAMENTO

# Journal N°7

c/o Munich Re, Milano  
Via Washington, 70— 20146 Milano  
T 02 76 41 64 70 F 02 76 41 69 11  
Pool\_Inquinamento@Munichre.com  
www.poolinquinamento.it

## IN QUESTO NUMERO

## Gentili lettori,

*Contributo di Roberto Ferrari*  
**Rischio inquinamento  
e Case History**

**PAG 2**

vi trasmettiamo il settimo numero del Journal curato dal Pool Inquinamento che risulta particolarmente ricco e interessante.

Innanzitutto abbiamo il piacere di segnalarvi due importanti novità riguardanti l'attività del Consorzio:

*Intervista a Dario Giovara*  
**Il punto di vista  
del Risk Manager**

**PAG 5**

→ Il nuovo servizio **Pronto Intervento di Belfor “P.I.A.® Inquinamento”** a disposizione, dal 1° marzo 2012, delle Aziende assicurate con le Compagnie aderenti al Pool Inquinamento, che rappresenta una novità assoluta per il mercato delle polizze inquinamento;

*Contributo di Angelo Merlin*  
**Sentenze e  
approfondimenti legislativi**

**PAG 6**

→ L'uscita dell'edizione 2011 dei testi di polizza di **Responsabilità Ambientale, Attività Presso Terzi e di Responsabilità Ambientale Operazioni di Carico e Scarico**, che potrete trovare, insieme al questionario, nel nostro sito internet.

*Intervista a Edmondo Tettamanzi*  
**L'esperienza di Compagnie  
di assicurazione e Broker**

**PAG 15**

In questo numero siamo lieti di pubblicare un'intervista al Dott. Dario Giovara, Risk Manager di Burgo Group, sul tema della gestione dei rischi inquinamento e un interessante articolo dell'Avv. Merlin sul tema dell'estensione del D.Lgs. n.231/2001 ai reati ambientali.

*A cura del Pool Inquinamento*  
**News e approfondimenti**

**PAG 17**

Trovate inoltre un contributo dell'Ing. Roberto Ferrari della società di consulenza ambientale Tauw, che attraverso l'analisi di tre case history fornisce interessanti spunti di riflessione.

*A cura del Pool Inquinamento*  
**Eventi, Convegni  
e Pubblicazioni**

**PAG 19**

Per la rubrica dedicata a Compagnie e Broker presentiamo un'intervista con Edmondo Tettamanzi, socio fondatore di Assiteca, una delle più importanti società di brokeraggio italiane.

Non da ultimo mi preme ricordare a tutti i nostri lettori che anche quest'anno il Pool Inquinamento sostiene il Corso CINEAS ERAM (Environmental and risk assessment and management) che avrà inizio il 9 marzo e che quest'anno risulta particolarmente interessante. Insieme a CINEAS restiamo a disposizione per qualsiasi informazione, anche in merito agli sconti che il Pool può offrire sulla quota d'iscrizione.

Auguriamo a tutti una buona lettura.

**GIOVANNI FAGLIA**  
*Responsabile Pool Inquinamento*



## Rischio inquinamento e Case History

Ing. Roberto Ferrari  
TAUW

### Il rischio inquinamento analizzato attraverso tre casi reali

Spesso si pensa alla possibilità d'inquinamento da parte delle imprese come a un rischio limitato alle sole grandi società che lavorano con importanti quantità di sostanze chimiche pericolose, o che hanno stoccaggi molto datati, in particolare se interrati.

Va viceversa evidenziato che, se la probabilità di un evento dannoso in linea di massima incrementa con l'età di un impianto e con il volume delle sostanze trattate, è caratteristica dei danni ambientali l'amplificazione degli effetti di rilasci anche apparentemente molto modesti. Ad esempio, lo sversamento di pochi litri di composti chimici può contaminare l'acqua di falda in un territorio di diversi ettari.

Analogamente, i costi di bonifica possono essere nella realtà molto più elevati rispetto a quanto, può apparire da un primo esame superficiale. Talvolta gli importi in gioco arrivano anche a superare le capacità economiche di un'azienda, soprattutto nel medio - breve periodo.

A titolo di esempio, vorrei qui descrivere brevemente tre case histories tratte dalla realtà quotidiana di società specialistiche come la nostra:

#### 1. Sversamento di benzina da tubazione interrata .

In questo caso in uno stabilimento certificato ISO 14001, situato in Emilia Romagna, si è verificata la perdita da una tubazione interrata di trasferimento prodotto che collegava un serbatoio interrato di benzina agli impianti di utilizzo. E' interessante notare come i serbatoi venissero regolarmente testati per verificarne l'integrità, ma da tale attività fosse escluso il controllo delle tubazioni. Si stima che in questo modo siano stati persi circa quattro m3 di benzina. L'area è stata successivamente scavata per mettere a nudo la tubazione e poter eseguire i lavori di riparazione.

Durante tale operazione, l'applicazione di procedure errate e la mancata adozione di adeguati sistemi di sicurezza ha fatto sì che un operatore richiamasse benzina con la tubazione scollegata dall'impianto, con il risultato di causare un secondo rilascio, di circa 1200 litri di benzina.

La benzina si è rapidamente infiltrata nel terreno interessando una superficie di circa 200 m2 fino a una profondità di oltre 20 metri. La presenza in prossimità dell'area di un vecchio pozzo profondo 190 metri, che interessava anche la falda potabile della città, ha veicolato rapidamente il contaminante in falda, comportando la necessità d'interventi immediati di messa in sicurezza, oltre alla realizzazione di un intervento di bonifica del suolo contaminato.

In questo caso, i soli costi *esterni* per gli interventi di caratterizzazione e bonifica sono stati stimati in circa 300.000 Euro e la durata della procedura di bonifica (non ancora terminata) è stimata in circa 10 anni. A questi costi sono da aggiungere quelli *interni*, derivanti dalle ore dedicate dal personale per seguire le procedure e gli interventi di bonifica.

Il primo evento si sarebbe potuto limitare mediante un controllo di tenuta esteso anche alle tubazioni interrate o mediante sistemi di rilevazione precoce di



eventuali perdite, e si sarebbe potuto evitare del tutto con l'installazione di tubazioni con camicia di contenimento.

Il secondo evento si sarebbe potuto evitare con delle procedure adeguate e/o una semplice disconnessione fisica dei sistemi di pompaggio della benzina fino al termine degli interventi di manutenzione.

### **2. Inquinamento della linea fognaria a seguito d'incendio in industria chimica in Lombardia**

Il caso in esame è riferito a un incidente provocato dall'urto di un muletto contro un fusto contenente sostanze chimiche altamente reattive all'interno di un magazzino. Tale incidente ha causato un'esplosione da cui è scaturito un incendio che ha provocato la combustione dei composti chimici presenti, con la formazione di una colonna di fumo nero alta alcune centinaia di metri. L'intervento dei vigili del fuoco ha comportato l'utilizzo d'ingenti quantità d'acqua, sia per lo spegnimento delle fiamme che per l'abbattimento a umido della colonna di fumo. L'acqua, carica di sostanze chimiche dilavate, è entrata nella rete fognaria di stabilimento, che aveva il punto di scarico finale nel corpo d'acqua superficiale confinante.

Per evitare rischi all'ambiente le autorità hanno disposto il blocco dello scarico, con conseguenti oneri di stoccaggio e smaltimento delle acque reflue presso impianti esterni autorizzati. Tali oneri hanno riguardato anche lo smaltimento delle acque di pioggia dei giorni successivi, confluenti nella stessa rete fognaria, fino al completo ripristino della funzionalità del sistema di depurazione e alla decontaminazione della rete fognaria e dei piazzali.

Il danno, stimato in svariate decine di migliaia di euro, si sarebbe potuto evitare mediante dei semplici sistemi d'intercettazione della linea fognaria ed uno stoccaggio di emergenza dei reflui.

### **3. Inquinamento della falda da idrocarburi presso azienda alimentare in Nord Italia**

Il sistema di riscaldamento dello stabilimento produttivo di un'azienda alimentare utilizzava gasolio, stoccato in un serbatoio interrato privo di doppia camicia e/o di sistemi di contenimento secondario. Il fatto che il serbatoio non rientrasse strettamente nel ciclo produttivo e che nel ciclo stesso non ci fossero sostanze chimiche potenzialmente pericolose aveva senz'altro contribuito al convincimento da parte del management dell'assenza di rischi d'inquinamento ambientale in azienda.

Delle perdite dal serbatoio, posizionato in prossimità del livello della falda, hanno determinato un'estesa contaminazione delle acque sotterranee. La contaminazione è stata individuata in fase di dismissione e cessione del sito ed ha avuto un impatto diretto sulla valutazione economica del bene immobile, con un rallentamento delle relative fasi negoziali.

La contaminazione in esame si sarebbe potuta limitare fortemente mediante un controllo periodico della tenuta del serbatoio, e si sarebbe potuta evitare del tutto mediante l'utilizzo di serbatoi a doppia parete con sistema di rilevamento delle perdite o utilizzando serbatoi fuori terra.

Eventi come questi hanno un potenziale d'impatto così rilevante sulla vita economica di un'azienda da dover essere necessariamente valutati nell'ambito di una politica imprenditoriale attenta alla salvaguardia dell'ambiente come a un'adeguata tutela del valore degli asset aziendali.



Per individuare in via preventiva le possibili cause di contaminazione e quindi per poter adottare le opportune misure di attenuazione e/o prevenzione sono disponibili una serie di strumenti largamente diffusi, che vanno dagli Audit ai Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) alle analisi di sicurezza (per i siti industriali più complessi).

Capita tuttavia frequentemente di rilevare aziende che, per inadeguatezza nella realizzazione di questi (pur potenzialmente utilissimi) strumenti e/o delle misure di attenuazione e prevenzione individuate dagli stessi, non presentano sostanziali miglioramenti della situazione di rischio ambientale rispetto alla media del settore.

Va inoltre comunque rilevato che tali strumenti si basano su conoscenze scientifiche non esaustive e su valutazioni di ordine statistico ed economico che non consentono e/o non rendono conveniente prevenire l'intera gamma dei possibili problemi tecnici, degli errori umani e delle sfortunate coincidenze che possono portare a un rilascio di contaminanti nell'ambiente.

Volendo fare quindi una sintesi della situazione ritengo si possa dire che:

- Gli eventuali episodi d'inquinamento ambientale sono sempre d'impatto potenzialmente significativo per la vita di un'impresa, sia per i costi diretti, che per il flusso di cassa che, infine, per la distrazione del personale dedicato a seguire le attività e le procedure di bonifica;
- E' fondamentale cercare di individuare in anticipo i rischi di eventuali rilasci di sostanze inquinanti mediante appositi protocolli (Audit, SGA, ecc.) eseguiti in modo accurato da società fortemente preparate, ai quali deve però anche seguire l'attuazione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente ed economicamente sostenibili;

Dato che comunque è impossibile prevedere e prevenire tutte le possibili cause d'inquinamento, un'adeguata polizza assicurativa consente di coprire il rischio residuo. Questo non vuole ovviamente dire che convenga stipulare un'assicurazione piuttosto che cercare di prevenire i danni, sia perché il premio è anche funzione della probabilità e della possibile gravità di un eventuale impatto, sia perché il costo dei sistemi di prevenzione è generalmente molto inferiore al valore della franchigia dell'eventuale sinistro.

La messa in atto di sistemi di prevenzione abbinata a un'adeguata copertura assicurativa è quindi in conclusione una scelta aziendale sicuramente vincente, perché consente di stanziare un costo limitato e certo a fronte di un evento potenzialmente catastrofico sul bilancio della società.

È interessante a questo proposito rilevare come proprio il potenziale impatto di questa tipologia di sinistri abbia già reso o stia rendendo questo tipo di polizze obbligatorio in diversi paesi europei.



## Il punto di vista del Risk Manager

### Intervista a Dario Giovara

Burgo Group

#### 1. Quali sono i rischi ambientali tipici di un'attività come quella svolta da Burgo?

Burgo Group è una realtà aziendale molto complessa; opera in Italia e in Europa attraverso 13 siti produttivi, impiegando più di 4.400 dipendenti, e vanta una tradizione cartaria centenaria. Per il Gruppo, lo sviluppo industriale deve conciliarsi con il rispetto dell'ambiente, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e con quanto sancito dal Rapporto Ambientale di Gruppo; a questo proposito Burgo Group ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2004 per tutti i suoi stabilimenti, ha ottenuto la registrazione EMAS per Toscolano, Virton e Mantova e, con l'obiettivo di allargarla a tutti gli stabilimenti, sono in corso le procedure per quello di Verzuolo, inoltre ha attivato le procedure per ottemperare alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Il ciclo di produzione di una cartiera comporta l'utilizzo di una molteplicità di materie prime, non esclusi gli additivi chimici. Pertanto, le tipologie di rischio che una cartiera tiene costantemente sotto il più stretto controllo sono legate alla gestione dei flussi liquidi in uscita dal processo e allo smaltimento di fanghi e oli esausti.

Infine, per un'azienda che autoproduce il proprio fabbisogno energetico (Burgo è il maggiore autoproduttore italiano al di fuori del comparto petrolchimico), il rischio di immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, legato soprattutto alle emissioni delle centrali di energia, sono una ulteriore area di grande attenzione.

#### 2. La sua precedente esperienza lavorativa nel settore assicurativo quali vantaggi, in termini di maggior conoscenza dello strumento assicurativo, ha dato all'attività di Risk Manager?

Indubbiamente, l'esperienza nella sottoscrizione di rischi industriali, la conoscenza del settore assicurativo e dei meccanismi della riassicurazione mi hanno permesso di trasmettere al management aziendale un know-how molto specifico. Burgo Group ha voluto investire in termini di conoscenza dei propri rischi, promuovendo in diversi settori iniziative di "risk assessment" e di "risk awareness" che hanno permesso di gestire meglio il processo di trasferimento del rischio al mercato. Il mercato assicurativo premia indubbiamente la maggiore trasparenza (o penalizza gravemente la mancata conoscenza), e questo fattore è stato determinante nell'impostazione del piano assicurativo strategico dell'azienda.

#### 3. È preferibile per un Risk Manager avere una preparazione tecnica adeguata ai rischi da gestire o competenze specifiche in campo assicurativo?

Al di là delle specifiche competenze tecniche, che restano molto importanti, ritengo che la gestione della comunicazione sia un aspetto fondamentale del ruolo del Risk Manager. Un buon Risk Manager deve potersi interfacciare con diversi soggetti, e deve pertanto essere in grado di gestire una buona comunicazione - su temi molto tecnici - ed in maniera efficace a tutti i livelli dell'organizzazione e con diverse funzioni aziendali (aree operative, stabilimenti, ufficio legale e fiscale, area finanza e pianificazione).

**4. Quali sono gli aspetti a cui dare maggiore peso quando si sceglie una copertura assicurativa?**

Dipende molto dalla linea di business. Innanzitutto, nel settore RC Ambientale, ritengo il livello della security della compagnia e il grado di competenza tecnica fondamentali nella scelta del fornitore (più ancora di quanto non possa essere il prezzo). Relativamente ai contenuti tecnici, pongo molto rilievo all'ampiezza della copertura, e alla formulazione delle clausole. E' molto meglio avere una copertura limitata ma molto chiara che una copertura a prima vista molto estesa, che presenta problemi d'interpretazione che possono rilevarsi molto controproducenti al momento del sinistro.

**5. Le è mai capitato di dover gestire eventi di crisi con possibili conseguenze ambientali?**

Fortunatamente, i livelli di controllo non hanno mai messo l'azienda di fronte ad una reale situazione di crisi, e le misure di prevenzione e di protezione si sono dimostrate all'altezza delle aspettative.

**6. Per quale motivo, a suo giudizio, sono ancora così poche le aziende che sottoscrivono una copertura dedicata per i rischi ambientali?**

Credo che nelle aziende, specialmente in quelle a conduzione imprenditoriale, sia più presente la percezione dei rischi legati ai danni alla proprietà. Ci sono diversi fattori (la situazione di crisi economica che non permette investimenti in aree valutate non prioritarie, la limitata offerta di mercato nel settore dominata da pochi operatori, il livello dei costi) che limitano, quando non impediscono, l'allargamento di questo punto di vista, nonostante gli spunti che arrivano dal mercato siano molteplici.

## Sentenze e approfondimenti legislativi

Contributo di  
Angelo Merlin, avvocato  
Sinthema Professionisti Associati  
docente al Master in  
"Caratterizzazione e risanamento  
siti contaminati",  
Università Cà Foscari - Venezia

### L'estensione ad alcuni reati ambientali del D.Lgs. n.231/2001 sulla responsabilità degli enti

1. Dalla legge delega 29.09.2000 nr.300 al decreto legislativo 121 del 2011 il sistema di responsabilità degli enti collettivi conseguenti a reato (D.Lgs. n.231/2001) comprendeva, nelle intenzione del legislatore delegato della L. 29.09.2000 nr.300<sup>1</sup>, anche i reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ("punibili con la pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria") previsti da diverse leggi speciali (tra cui, ad esempio, l'allora vigente D.Lgs. n.22/1997 in materia di rifiuti).

L'introduzione dei reati ambientali avrebbe fatto della responsabilità degli enti "un problema di quotidiana amministrazione della giustizia"<sup>2</sup> e, quindi, il legislatore delegato, nella fase finale di elaborazione del decreto legislativo 231/2001 li ha esclusi

1 Pubblicata nella G.U. 25 ottobre 2000, n.250 S.O..

2 D.Pulitanò, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in Riv.it.dir. e proc.pen., 2002, 02, 415.

dall'attuazione della delega<sup>3</sup> spiegando, nella relazione di accompagnamento al predetto atto normativo, che *“l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”*.

Dopo l'estensione della responsabilità dell'ente ai delitti di omicidio e lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p. (si veda, dapprima, la legge 123/2007 e, da ultimo, il D.Lgs. n.81/2008), con cui si è rotto il monolitico fronte della esclusiva iscrizione di responsabilità per i soli reati dolosi, si è nuovamente iniziato a riparlare dell'inserimento degli illeciti ambientali nel catalogo dei reati presupposto nel quadro di una progettata riforma della disciplina penale dell'ambiente<sup>4</sup>.

Ci voleva, però, una direttiva comunitaria per imporre - in tempi ragionevolmente brevi - al nostro legislatore una modifica al decreto legislativo 231/01, relativamente ai comportamenti posti in essere, in violazione della normativa ambientale, nell'ambito dell'attività imprenditoriale di tipo societario.

La Direttiva 2008/99/CE del 19.11.2008<sup>5</sup>, sulla tutela penale dell'ambiente, introduceva all'**art. 6, la corporate liability**, vincolando gli Stati membri a prevedere sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 7) in capo alle **persone giuridiche**<sup>6</sup> per le ipotesi di realizzazione (nonchè di agevolazione o istigazione), a loro vantaggio e da parte di qualsiasi soggetto che agisca individualmente o in quanto parte di un organo dell'ente - e che detenga una posizione preminente in seno alla stessa basata «sul potere di rappresentanza della persona giuridica o sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o sul potere di esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica» - **dei reati indicati agli artt. 3 e 4**.

Il secondo comma dell'art.6 introduceva, altresì, una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati, a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Il comma 3 dell'art.6 precisava come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli artt. 3 e 4.

È evidente che collegare ai reati ambientali, che per la maggior parte vengono a configurarsi - nel nostro ordinamento - come contravvenzioni, anche la respon-

<sup>3</sup> “È evidente la ratio che ha ispirato la iniziale scelta minimalista del legislatore: evitare l'impatto troppo dirimpente di una normativa che, infrangendo il plurisecolare canone *societas delinquere non potest*, scuoteva dalle fondamenta l'intero ordinamento giuridico, ridisegnandone l'assetto, e andare a dischiudere per l'apparato industriale-imprenditoriale la prospettiva di rilevanti e sino ad allora sconosciuti rischi, con conseguenti costi in termini giudiziari, strutturali ed economici”, cfr. G.Casaroli, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, in Riv. trimestrale di diritto penale dell'economia, 2008, fascicolo 3, pag. 561.

<sup>4</sup> Si veda il disegno di legge concernente i delitti contro l'ambiente con la conseguente delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina, presentato nel Consiglio dei Ministri nr.47 del 23 aprile 2007.

<sup>5</sup> In G.U.C.E. L. 328/28, per il cui commento sia consentito rinviare, in *Ambiente&Sicurezza* nr. 3 del 10.2.2009, a A.Merlin, *La tutela penale dell'ambiente nella Direttiva 2008/99/CE, pag. 86 e ss.*

<sup>6</sup> Nozione che include espressamente un rinvio recettizio alla qualifica ed alla disciplina della personalità giuridica degli ordinamenti interni [art.2, lettera d)].

sabilità diretta dell'ente collettivo viene a rappresentare un "proficuo rimedio alla loro scarsa deterrenza generalpreventiva e alla loro tenue efficacia specialpreventiva"<sup>7</sup>.

Inoltre, nel settore del diritto penale italiano dell'ambiente, si è assistito alla diffusione di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate e d'invasive sanzioni interdittive accessorie (chiusura di stabilimenti, interdizioni dallo svolgimento di un'attività, etc...) che restituiscono l'immagine di un sistema che, pur muovendo le labbra in direzione della persona fisica, si rivolge alla *societas*.

Quindi, il coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale era reclamata dalla stessa "natura delle cose": sono le persone giuridiche - gli enti economici che svolgono attività industriale - i veri soggetti attivi nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiute le aggressioni all'ambiente; sono ancora le persone giuridiche i soggetti destinatari dei provvedimenti della P.A. *di fare o di non fare*, soprattutto quando il fare o non fare comporta l'impiego di risorse economiche che solo la persona giuridica è in grado di sopportare<sup>8</sup>.

Nonostante l'art.19 della **Legge comunitaria 2009**<sup>9</sup> delegasse il Governo all'adozione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE, quest'ultima è avvenuto ben oltre il termine indicato (26 Dicembre 2010) tanto da costringere la Commissione Europea, che ha il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, ad attivare un "procedimento di infrazione" per questo inadempimento<sup>10</sup>.

Il recepimento della direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente **doveva**, nelle intenzioni del legislatore (art.19, comma 2, della L. 96/2010):

- introdurre nel novero del c.d. reati presupposto previsti per la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche (D.Lgs. n.231/01) "*le fattispecie criminose indicate nella direttiva*";
- prevedere, nei confronti delle persone giuridiche **nell'interesse o a vantaggio delle quali è stato commesso uno dei reati succitati**, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per le fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/01.

In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento, alcuni commentatori hanno cercato di comprendere che cosa volesse significare il legislatore delegato con il testuale rinvio alle "*fattispecie criminose indicate nella direttiva*".

Si è ipotizzato un rinvio implicito a reati presupposto di "*nuovo conio*" da inserire *ex novo* sul modello delle fattispecie descritte nelle direttive (reati di danno o di pericolo concreto per le risorse ambientali protette o per la vita dell'uomo)<sup>11</sup> mentre,

7 Cfr. G.Casaroli, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, cit., pag. 564.

8 Si veda G. Azzali, *La tutela penale dell'ambiente. Una indagine di diritto comparato*, Cedam, 2001, p. 367.

9 Legge 4 Giugno 2010 n.96 in G.U. 25 Giugno 2010 n.146, S.O..

10 Il 16 Giugno 2011 la Commissione Europea ha emesso, ai sensi dell'art.258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, un parere motivato nei confronti dell'Italia (ed altri nove Stati membri) chiedendo alla stessa di porre fine all'infrazione entro due mesi recependo nell'ordinamento interno la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

11 A.L. Vergine, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2/2011, p.131.



altri, sostenevano “la conformità dell’attuale legislazione penale italiana quale maximum standard rispetto al minimum standard europeo, ferme restando le perplessità circa l’adeguatezza delle pene rispetto alle fattispecie comunitarie connotate da maggiori indici di offensività”<sup>12</sup>.

Il legislatore delegato ha introdotto, tramite l’art. 2 del D.Lgs. 7 Luglio 2011 n. 121, l’**art. 25 undecies** al D.Lgs. n. 231/01 - optando, eccetto che per l’introduzione dei due nuovi reati di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, previsto dall’art. 727-bis del c.p. e di “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, previsto dall’art. 733-bis del c.p., per la seconda soluzione e cioè inserendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera) ed in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n. 150) e di misure a tutela dell’ozono atmosferico e dell’ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549).

A questo **link** trovate una tabella che contiene una dettagliata indicazione dei singoli reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, con le correlate sanzioni pecuniarie ed interdittive.

E’ bene precisare che il progetto originario del decreto legislativo in commento prevedeva un più generalizzato coinvolgimento delle persone giuridiche nel sistema della repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti, mentre il testo dell’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01 ha compiuto scelte di gran lunga più selettive e non tutte facilmente comprensibili (ad es. escludere i reati di cui all’art. 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 156/2006 in tema di autorizzazione ambientale integrata oppure la mancata inclusione della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione contempla espressamente tra gli autori propri del reato addirittura i rappresentanti degli enti).<sup>13</sup>

## 2. Il modello organizzativo ed il suo ruolo “autenticamente fondativo” nel nuovo sistema della responsabilità degli Enti.

Il provvedimento normativo in commento costringerà le imprese, la cui attività ha un effettivo rischio-reato in materia ambientale, a riflettere sulla prodromica necessità di progettare le modalità di gestione di questo rischio per poi, in una fase successiva, adottare ed implementare misure concrete con le quali contenere il suddetto rischio-reato, per come esso si sviluppa, nelle diverse fasi dell’attività aziendale.

L’adozione di regole di comportamento che orientino l’agire dell’ente verso la prevenzione “ragionevole” del rischio-reato in materia ambientale (quindi, la predisposizione dei modelli organizzativi citati dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01) consente di:

- a. rendere *non rimproverabile* all’ente (salvo il limite nell’elusione fraudolenta) la realizzazione dell’illecito penale consumato da un soggetto formalmente deputato ad incarnare la politica d’impresa (c.d. funzione esimente del modello). La colpevolezza dell’ente è fondata sulla violazione di un dovere tipizzato dalla legge: l’adozione di **specifici** ed **effettivi** modelli di comportamento. In sostanza il rimprovero che si potrà oggettivamente muovere

<sup>12</sup> C. Ruga Riva, *Diritto penale dell’ambiente*, Giappichelli, 2011, p. 68.

<sup>13</sup> Cfr. A. Scarcella, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in Resp. amm. soc. enti, 4/2011, p. 64.

all'azienda, nel caso in cui un soggetto interno alla stessa commetta un reato ambientale tra quelli indicati all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01 finalizzato nell'interesse o a vantaggio della società stessa, consisterà nella mancata adozione o nel carente funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il modello di organizzazione costituisce la vera e propria "chiave di volta" della responsabilità dell'ente; la sua adozione ed efficace attuazione costituisce il presidio utile ad evitare la responsabilità dell'ente e, quindi, l'applicazione delle sanzioni previste. Sanzioni che, anche nel caso di lievi ipotesi contravvenzionali formali possono costituire un peso economico rilevante per la tipica piccola e media impresa italiana (pensiamo, ad esempio, all'ipotesi dell'accertamento giudiziale di una semplice inosservanza alla prescrizione contenuta in un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti pericolosi; la sanzione pecuniaria inflitta all'ente potrebbe variare da un minimo di € 19.350 a un massimo di € 193.625);

**b.** svolgere un'importante funzione di natura *riparatoria*. Infatti, la sua adozione (o il suo adeguamento) *post delictum* determina, ricorrendo alle condizioni indicate dalla legge (cfr. artt. 12 e 17 del D.Lgs. n. 231/01), una ragguardevole riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle temute sanzioni interdittive (si pensi, ad esempio, al caso - molto frequente nella pratica giudiziaria - di un superamento, in uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite previsti per le sostanze pericolose: l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01 prevede l'applicazione di una sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi);

**c.** adempiere agli obblighi contenuti nella riforma del diritto societario del 2003, in cui il *principio di adeguatezza degli assetti organizzativi* interni è assunto da autentica "architrave" della governance delle società per azioni. L'art. 2381 c.c. impone, infatti, agli organi delegati di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa azionaria, informandone il consiglio di amministrazione, chiamato, a sua volta, a "valutare" tale adeguatezza. L'art. 2043 c.c., appunta, poi, sui sindaci l'obbligo di vigilare sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto, organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Quindi, il legislatore, richiamando il principio di adeguatezza, richiede che ciascuna fase dell'attività venga formalizzata in un procedimento e che questo procedimento formi oggetto di valutazioni preventive, in ordine alla sua adeguatezza, e di continui controlli, deputati a saggiarne la corretta applicazione. Da questo scenario normativo, deriva che, se da un lato, di facoltatività nell'adozione del modello può astrattamente parlarsi con riguardo all'ente, non così, per contro, rispetto agli organi sociali, segnatamente agli amministratori, gravati da un obbligo di corretta amministrazione, sì che non possono sottrarsi al dovere di verificare se l'ente, da loro amministrato, possa esporsi al rischio di una propagazione della responsabilità sanzionatoria da reato<sup>14</sup>. Un tale obbligo si risolve, sul piano degli assetti organizzativi, dapprima nel censimento delle poten-

<sup>14</sup> Cfr. N. Abriani, *La responsabilità da reati degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2/2009, p. 195.

ziali aree a rischio-reato e, successivamente, nella predisposizione del modello. Pertanto, in tutti gli enti in cui opera il ricordato principio di adeguata organizzazione, l'adozione del modello risulterà inevitabile e la sua mancata attivazione potrà issarsi ad un inadempimento ascrivibile agli amministratori in termini di responsabilità e *“quale giusta causa di revoca ex art.2383, quale grave irregolarità denunciabile ai sensi dell'art.2490 e quale fatto censurabile di essere segnalato all'organo di controllo ai sensi dell'art.2408 c.c.”*<sup>15</sup>.

Ma, allora, quando adottare il modello organizzativo per i reati presupposto in materia ambientale?

Sul piano precettivo il D.Lgs. n.231/01 dice agli enti: evita che questi reati siano commessi da “tuo” uomini, che hanno agito nel tuo interesse o a tuo vantaggio. E specifica ulteriormente: la tua responsabilità “amministrativa” si gioca alla luce del tuo effettivo modello di organizzazione; i tuoi doveri di comportamento hanno dunque a che fare con i modelli di comportamento che debbono essere idonei alla prevenzione dell'evento vietato.

Quindi, ove sussistano situazioni di rischio, non c'è dubbio che sia necessario agire tempestivamente a tutela del *“bene ambiente”*, adottando tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi, non potendosi altrimenti sacrificare il bene protetto in ragione di inefficienze organizzative e di gestione.

L'obbligo di fattibilità dei modelli va, pertanto, correlato ai rischi specifici di commissione degli illeciti, avuto riguardo alle dimensioni, all'organizzazione, alla natura dell'attività svolta e alla stessa “storia” operativa dell'ente, di guisa che più elevato è il pericolo nel caso concreto, più urgente e prioritario è l'obbligo di adozione dello strumento organizzativo.

L'entrata in vigore, il **16 Agosto 2011**, dell'art.25 – *undecies* del D.Lgs. n.231/01, non lascerebbe, atteso il principio di legalità contenuto all'art.2 del predetto dettato normativo, alcun margine di discrezionalità al giudice che si trovasse a decidere sulla responsabilità amministrativa di un ente (per un reato ambientale commesso da soggetti apicali o subordinati all'ente commesso a “vantaggio” o “nell'interesse” di quest'ultimo successivo a tale data) sprovvisto di idoneo modello organizzativo.

La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che *“la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione ministeriale del decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”*<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. C.Piergallini, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo”* ex d.lgs. 231/2001, relazione all'incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: “Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi”, 28-30 Marzo 2011, pag.9 e ss, in [www.csm.it](http://www.csm.it). In giurisprudenza, si segnala Trib.Milano, 13 febbraio 2008, in *Giur. Comm.*, 2009, 1, 177, che ha condannato il presidente, con funzioni delegate, di una società di capitali, priva del modello 231, a risarcire i danni patiti all'ente, in termini di sanzioni pecuniarie, per effetto della mancata attivazione del presidio preventivo

<sup>16</sup> Cfr. Cass.pen., Sez.VI, 09.07.2009, n.36083.

### 3. L'importanza della fase di costruzione dei protocolli cautelari per la prevenzione dei reati ambientali.

Ancor oggi, nonostante siano trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/01, molte realtà imprenditoriali intendono l'adempimento del dovere di "buona organizzazione" come la predisposizione di documenti (spesso redatti "in serie") che possano, occorrendo, attestare in sede giudiziaria l'effettiva ed idonea presa in carico del problema di prevenzione dei reati che possono comportare la responsabilità dell'ente.

In realtà, il modello organizzativo cui si riferisce il D.Lgs. n. 231/01, non è un documento che si aggiunge ai tanti altri conservati in azienda, ma è il modello di organizzazione proprio di quell'ente "formato su misura" in relazione alla propria attività.

In sintesi può essere inteso come il complesso delle regole interne dell'ente previste per lo svolgimento delle attività "sensibili" (nelle quali, cioè, sia astrattamente ravvisabile un rischio reato) e per le funzioni di organizzazione e di controllo specificatamente previste dal decreto legislativo (costituzione e funzionamento dell'organismo di vigilanza e quant'altro previsto negli artt. 6 e 7).

Una volta individuate le aree di rischio in relazione alle specifiche attività dell'impresa che impattano con le norme di diritto ambientale richiamate dall'art. 25 - undecies del D.Lgs. n. 152/2006 (ad es. produzione e gestione dei rifiuti prodotti e/o gestione dei reflui industriali con l'individuazione delle possibili modalità operative attuative dei reati previsti), si dovrà procedere ai seguenti *step*<sup>17</sup>:

- a definire gli obiettivi del modello per quanto riguarda la prevenzione dei reati ambientali;
- individuare i destinatari del modello, chiarirne la posizione gerarchica e le funzioni;
- individuare specifiche misure e protocolli di gestione per la prevenzione dei reati;
- definire idonee procedure di gestione delle risorse finanziarie (politica ambientale, budget, delega di funzioni);
- definire idonee procedure di registrazione e di informazione;
- definire un sistema disciplinare e, successivamente, pubblicizzarlo adeguatamente;
- adottare il modello organizzativo con deliberazione dell'organo dirigente (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001);
- attribuire il compito di vigilare sull'applicazione del modello e di provvedere al suo aggiornamento ad un Organismo indipendente dotato di poteri di iniziativa e controllo;
- effettuare un'adeguata formazione a tutti i soggetti che operano all'interno dell'ente sui principi e sulle misure del modello.

Particolare importanza riveste, in questo complesso contesto, la fase della costruzione dei **protocolli di gestione del rischio reato** (c.d. risk management); protocolli che devono contenere regole **comportamentali ed operative** con un elevato grado di tassatività ed orientate sullo specifico rischio-reato da contenere.

Per comprendere l'importanza pratica della costruzione, all'interno del modello organizzativo, di efficaci protocolli cautelari è sufficiente scorrere le poche sentenze che, sino ad oggi, si sono occupate della responsabilità da reato delle socie-

<sup>17</sup> M. Zalin e M. Chilosi, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente*, in Resp. amm. soc. enti, 1/2010, p. 117 e ss.

tà per la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dove i Giudici sono andati ad accertare, nel concreto, la colpa organizzativa sulla base della inosservanza delle norme che la legislazione speciale pone a tutela della salute dei lavoratori<sup>18</sup>.

Pertanto, questa esigenza richiede che i protocolli si traducano, sul piano strutturale<sup>19</sup>:

1. nella *effettiva regolamentazione del processo*, quindi nella *individuazione preventiva delle regole cautelari da seguire e nella individuazione dei soggetti deputati a presidiare quelle specifiche funzioni*. Nell'ambito dei reati ambientali indicati come presupposto della responsabilità amministrativa dall'art. art.25 - *undecies* del D.Lgs. n.231/01, le regole cautelari funzionali a non commettere questi reati, sono contenute sia nel decreto legislativo D.lgs. n.152/2006 che, in tutte le altre norme (anche di contenuto meramente tecnico) correlate (ad es. D.M. 5.2.1998 sulle procedure semplificate). Pertanto, le cautele sono eteronormate, come nel settore della sicurezza sul lavoro, e la novità normativa relativa alla predisposizione dei protocolli cautelari sta nel *messaggio più che nei contenuti* (in altri termini l'azienda è comunque tenuta ad osservare la fitta trama di norme cautelari ordita dal t.u. in materia ambientale). Infatti, la **necessità** - ad esempio - che il legale rappresentante dell'impresa "*adotti tutte le misure necessarie per evitare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni*" era già desumibile dal nostro ordinamento giuridico in quanto funzionale al rispetto della legalità derivante da precisi obblighi giuridici<sup>20</sup>. Maggiori difficoltà si potranno incontrare laddove l'interpretazione normativa non è univoca (si ricorda, ad esempio, l'accidentato dibattito che nel corso del tempo è avvenuto sull'individuazione dei confini tra la disciplina sulla tutela delle acque e quella sui rifiuti) oppure quando gli aspetti tecnici sono condizionati dall'interpretazione giurisprudenziale (ad es. nel prevedere che il controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali debba essere riferito a "*un campione medio prelevato nell'arco di tre ore*") - così come prevede l'Allegato 5 al D.Lgs. n.152/2006 - non si potrà dimenticare, nel redigere protocolli e strumenti scientifici di controllo dello scarico, che "*l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuarlo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico*"<sup>21</sup>. In relazione, invece, ai soggetti deputati a presidiare le specifiche funzioni, si dovranno considerare anche le "*posizioni di garanzia*" che, ad esempio, la giurisprudenza assegna al direttore di stabilimento ove si gestiscono rifiuti laddove si afferma una precisa responsabilità dello stesso

18 Cfr. Trib. Novara, sezione GIP/GUP, 1.10.2010 (depositata 26.10.2010), in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it).

19 Cfr. C. Piergallini, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo"* ex d.lgs. 231/2001, cit., p.30 e ss..

20 Cfr. Cass.pen., Sez.III, 15.06.2011 (ud. 25.5.2011), n.23971 che ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al titolare di una impresa di rifacimento di manti stradali, perché sebbene l'articolo 256 del D.Lgs. n.152/2006 punisca "chiunque" effettui l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è legittima la condanna del titolare dell'impresa - e non dell'autista sorpreso a trasportare i rifiuti - nel caso di mancata adozione delle misure necessarie alla gestione dei rifiuti da parte della direzione aziendale.

21 Cfr. Cass.pen., Sez.III, 21.04.2011 (ud. 16.03.2011), n.16054.



“per aver omesso di segnalare agli organi societari a lui sovraordinati la necessità di provvedere – ritenendo che l’intervento esulasse dai suoi poteri decisionali – alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità”<sup>22</sup>;

2. nella specificità rispetto al rischio in concreto da contenere (ad es. il gestore di una discarica deve “esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei”<sup>23</sup>) e nella prontezza del suo adeguamento, nel caso sia della presenza di segnali di insufficienza operativa che dell’insorgenza di modifiche strutturali e strategico-operative dell’ente, che impongano di ridisegnare (adeguandone con sollecitudine) le modalità della cautela;

3. nel garantire la completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell’effettività della prevenzione;

4. nell’agevolare l’emersione delle violazioni, così da mettere immediatamente in condizione di intervenire l’organismo di vigilanza e i vertici dell’ente;

5. nella documentazione formale delle attività;

6. nel monitoraggio e controllo;

7. nella indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, su cui grava il compito di dotare di una propria “evidenza” il processo stesso.

Per le imprese che hanno già adottato un sistema di gestione ambientale (secondo il Regolamento EMAS o la norma ISO 14001) dovrebbe essere più semplice costruire i suddetti protocolli cautelari in quanto potrebbe essere sufficiente **verificare in concreto** l’idoneità e l’adeguatezza preventiva dei presidi adottati (procedure ed istruzioni operative) idonei a garantire la conformità ai requisiti legali ai quali è sottoposto l’ente e, in caso contrario, procedere ad un loro adeguamento e/o implementazione.

Adeguamento e/o implementazione che dovrà anche verificare la necessità che i protocolli cautelari realizzino un’osmosi sia con le migliori evidenze scientifiche disponibili, sia con gli indici qualitativi mutuati dalla giurisprudenza che, nel campo ambientale, giocano un ruolo molto importante.

<sup>22</sup> Cfr. Cass.pen., sez.III, 17.1.2008 (ud. 09.10.2007, n.2485).

<sup>23</sup> Cfr. Cass.pen., sez.III, 6.2.2008 (ud. 19.12.2007) n. 5797.



## L'esperienza di Compagnie di assicurazione e Broker

Intervista a Edmondo Tettamanzi

Partner - ASSITECA SPA

**1. Qual è il posizionamento di Assiteca nel mercato broker italiano? Com'è composta la vostra clientela?**

Assiteca nasce nel 1982 ed è ora uno dei primari gruppi di brokeraggio assicurativo: oltre 400 tra dipendenti e collaboratori e premi intermediati per 420 milioni di euro a giugno 2011. In Italia è presente in 19 città, ha tre sedi dirette in Spagna e, grazie alla collaborazione con Eos Risq, gruppo internazionale di brokeraggio assicurativo, può contare su una presenza in tutto il mondo.

Sotto il pieno controllo del management, Assiteca è l'unica grande realtà indipendente da gruppi bancari e industriali all'interno del panorama delle principali società di brokeraggio assicurativo.

La clientela del Gruppo è costituita per circa l'80% da imprese e per il restante 20% da persone fisiche. Le oltre 3.000 aziende clienti rappresentano tutti i principali settori merceologici: dal metalmeccanico al tessile, dal commercio all'edilizia, dall'alimentare al chimico-farmaceutico.

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni specializzate in particolari aree di rischio: oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management a tutta la clientela del Gruppo, le Divisioni Crediti Commerciali, Cauzioni e Fidejussioni, Rischi Edili, Trasporti, Grandine e Rischi Agricoli, Employee Benefit, Pubblica Amministrazione e Internazionale.

**2. Qual è la sua esperienza nelle polizze inquinamento e qual è l'approccio di Assiteca nel proporre la copertura ai propri clienti?**

Nell'offrire i propri servizi, il Gruppo è da sempre orientato all'innovazione intesa come sinonimo di qualità, efficienza, globalità dell'offerta e capacità di ricercare la soluzione ottimale e su misura per le effettive necessità assicurative del cliente.

In quest'ottica la polizza RC Inquinamento è da sempre una delle soluzioni assicurative proposte alla nostra clientela. Abbiamo però dovuto constatare che nel passato anche recente il grado di sensibilità delle imprese sulla tematica, salvo che per quelle operanti in settori dalle stesse considerati ad alto rischio, non è molto elevato: manca una cultura generalizzata e, conseguentemente, la necessità assicurativa non è particolarmente sentita. Neppure i media, salvo titoloni sul "danno all'ambiente" diffondono correttamente l'informazione che "chi sbaglia paga".

Le novità introdotte nel D. Lgs. 231, con la previsione di sanzioni amministrative e penali per i cosiddetti reati ambientali, non potranno che stimolare una maggiore attenzione e Assiteca ha già messo in moto i meccanismi per evidenziare alla propria clientela che tali adeguamenti normativi devono obbligatoriamente far considerare l'analisi di questo rischio e la conseguente copertura assicurativa come un'importante soluzione a tutela dell'attività aziendale e della relativa "business continuity".

**3. Quali possono essere, a suo giudizio, le motivazioni di una così scarsa diffusione delle polizze inquinamento?**

Anzitutto, poichè spesso i bilanci aziendali prevedono un budget specifico (che tra l'altro sembra volersi sempre più ridurre) per la spesa assicurativa, la scelta dei responsabili viene indirizzata alle coperture dove il rischio è tradizionalmente più avvertito.

Non tutti gli addetti del settore assicurativo hanno saputo poi evidenziare alle aziende che la garanzia "inquinamento accidentale", facilmente rilasciata dalle Compagnie sulla polizza di RC Generale, non è affatto la panacea di tutti i mali, ma una garanzia dalla portata molto ridotta rispetto alle polizze inquinamento specificatamente dedicate.

Come già detto, manca in generale nelle imprese una vera e propria cultura dei rischi, per questo Assiteca si è da sempre impegnata per una sua diffusione: con le newsletter e gli incontri formativi, con la consulenza prestata alle associazioni industriali fino alla pubblicazione di volumi dedicati allo studio dei rischi e alle soluzioni di risk management.

**4. Ci anticipa qualcosa sulla prossima pubblicazione dedicata al rischio inquinamento?**

Al tema del rischio inquinamento sarà dedicato il prossimo volume della nostra collana "Approfondimenti": una raccolta di pubblicazioni su tematiche di gestione del rischio e soluzioni assicurative di varia natura.

Alla stesura di questo volume hanno partecipato, oltre agli esperti Assiteca, anche i maggiori attori nel panorama, assicurativo e non, della prevenzione a questo rischio.

Il volume illustra le fasi evolutive del diritto dell'ambiente sia a livello internazionale sia, più approfonditamente, a livello nazionale, ed evidenzia i vantaggi di una certificazione specifica, possibile esimente delle sanzioni - anche penali - previste dalla nuova legge.

Approfondisce poi l'analisi delle coperture assicurative ottenibili dal Pool Inquinamento e le condizioni differenziali delle polizze assicurative rilasciate da compagnie non aderenti al Pool.

Si conclude con l'esposizione di una "case history" relativa alla bonifica di un sito inquinato, raccontata direttamente dai responsabili di una società specializzata in bonifiche nei siti industriali.

**5. Già da diversi anni avete creato il premio alle aziende più impegnate nella riduzione dei rischi, ci racconta come vengono coinvolte e premiate le aziende in questo progetto?**

Nel 2010 abbiamo istituito il Premio Assiteca "La gestione del rischio nelle imprese italiane" con la volontà di segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili alla tematica del Risk Management e dare quindi voce alle Best Practice del nostro Paese.

L'iniziativa si basa sulla realizzazione di un'indagine, strutturata con il supporto di un autorevole Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare il grado di preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio.

Ogni anno il Premio approfondisce un focus specifico: la prima edizione è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro, la seconda del 2011 ai rischi crediti commerciali.

Il Premio è rivolto a tutte le aziende del settore industria, commercio e servizi





(escluso il comparto finanza) con fatturato superiore ai 10 milioni di euro e prevede l'assegnazione di due riconoscimenti, uno per le Piccole Medie Imprese e uno per le Grandi Imprese, che avviene nell'ambito del Top Management Forum, importante evento annuale di aggiornamento professionale che si caratterizza per l'intervento di keynote speakers di fama internazionale.

## News e approfondimenti

### **Il nuovo servizio Pronto Intervento Belfor P.I.A.® Inquinamento**

Un'importantissima novità che riguarda l'attività e i servizi offerti dal Pool Inquinamento è il nuovo servizio di Pronto Intervento Aziende stipulato con Belfor Italia, società leader mondiale nel pronto intervento a seguito d'incendio, eventi naturali, inquinamento.

In virtù dell'accordo tra il Pool Inquinamento e Belfor le aziende che si assicurano con una polizza dedicata per danni da inquinamento con le compagnie del Consorzio hanno diritto a sottoscrivere a titolo gratuito il servizio P.I.A.® Inquinamento (Pronto Intervento Azienda Inquinamento).

La sottoscrizione del servizio dà diritto, in caso di emergenza per danni da inquinamento, a chiamare il numero verde di Belfor Italia, disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.

L'attivazione di questo servizio non ha alcun costo aggiuntivo per l'assicurato.



## Le nuove Polizze per danni da inquinamento: RA Attività presso terzi 2011 e RA OCS 2011

Da Ottobre 2011 sono disponibili sul mercato le due nuove versioni delle polizze dedicate a chi svolge la propria attività presso terzi e a chi fa operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici. Le nuove versioni sono state messe a punto per allineare i testi con la polizza di Responsabilità Ambientale Insediamenti 2011 disponibile da giugno dello scorso anno.

### **Polizza di Responsabilità Ambientale Attività Presso Terzi 2011 - RA APT 2011**

Il nuovo testo di Polizza RA APT 2011 è allineato con la normativa vigente ed è studiato specificatamente per le Aziende che svolgono la propria attività presso terzi. Le principali aziende interessate sono le imprese che effettuano:

- Manutenzioni;
- Bonifiche di siti contaminati;
- Pulizia Serbatoi;
- Bonifica da amianto;
- Costruzioni e demolizioni;
- Attività edili in genere.

Il testo prevede ampie Garanzie per coprire a seguito di Inquinamento:

- Danni a terzi
- Spese di Bonifica e Messa in sicurezza d'emergenza
- Danno ambientale

Le principali modifiche apportate sono relative a:

- Inserimento del sottolimito dedicato alle spese di Ripristino del Danno Ambientale in sostituzione a quello relativo ai danni a specie e habitat;
- La garanzia base è stata estesa anche alla Responsabilità dell'Assicurato per fatto del subappaltatore. Rimane invece come garanzia opzionale l'estensione alla responsabilità del subappaltatore.

Trovate maggiori Informazioni su questo prodotto nella pagina RA APT sul sito del Pool Inquinamento.

### **Polizza di Responsabilità Ambientale Operazioni di Carico e Scarico 2011 - RA OCS 2011**

La Polizza Operazioni di Carico e Scarico 2011 è studiata per chi, con mezzi propri o di terzi, svolge attività di Carico e Scarico con mezzi meccanici presso soggetti terzi.

Questo tipo di attività non è, infatti, coperto dalle Polizze RC Auto e presenta comunque un elevato rischio di causare danni da inquinamento, pertanto è importante integrare la copertura dei propri automezzi anche con questa garanzia.



Questa Polizza offre copertura, a seguito di Inquinamento, per:

- Danni a terzi
- Spese di Bonifica e di messa in sicurezza d'emergenza
- Danno Ambientale

Rispetto alla precedente versione del 2008 è infatti stato inserito un sottolimito relativo alle spese di Ripristino del Danno Ambientale e è stato aggiornato il normativo per adeguarlo al nuovo testo RA Insempiamenti 2011.

Trovate maggiori Informazioni su questo prodotto nella pagina RA OCS sul sito del Pool Inquinamento.

## Eventi, Convegni e Pubblicazioni

Segnalazioni di eventi,  
convegni e pubblicazioni  
a cura del Pool Inquinamento

### **Pubblicazioni:**

- "Inquinamento ambientale in insediamenti industriali" - Assiteca, 2012
- "Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione" di Nicotra I., Salanito U. Giappichelli Editore, 2011
- "Rifiuti e bonifica dei siti inquinati normativa nazionale e comunitaria, giurisprudenza e circolari" di Irenze Concetta e Costantino Paolo - Dei Editore, 2011

### **Eventi:**

- Convegno "La responsabilità civile e penale delle imprese in campo ambientale", 12 marzo dalle ore 9 alle 13 presso la Camera di Commercio di Milano, organizzato in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'ambiente.